



**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
EX ART. 31, CO. 2, D.LGS. 81/2015**

Bologna (BO) li 22/04/2022

N. di Rif. 2604UF54A2022BO01/2058
Rif Interno 1204EF18422/447301
Codice archiviazione CS0000642813
Rif S.A.RE. 000642813
Sigla IM

Tra

la **Umana S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in via Colombara n. 113, 30176 Marghera (VE), C.F. 05391311007 e P. IVA 04681350270, e filiale operativa in **Bologna (BO)**, fax n. **051/4222180**, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003 (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13/12/2004), di seguito denominata "somministratore"

e

l'Ente **ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA** con sede legale in **BOLOGNA (BO)** cap , **VIA MARCONI n 47**, P. Iva **92077700349**, Pos. Inail **08455033**, di seguito denominata "utilizzatore"

premessi che

- a) il somministratore è autorizzato allo svolgimento dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 4 D.M. 23/12/2003;
- b) l'utilizzatore ha richiesto al somministratore la fornitura a tempo determinato di n. **1 (uno)** lavoratore/i con mansioni di **Impiegato OPERATORE AMMINISTRATIVO** ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.Lgs. 81/2015.
- c) l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dichiara che le esigenze sono le seguenti: in attesa di assunzione tramite accesso a graduatorie o procedura concorsuale.

Tanto premesso le parti convergono quanto segue:

1. OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte di Umana S.p.A. all'utilizzatore relativamente a n. **1 (uno)** lavoratore/i secondo i termini e condizioni che seguono.

Il contratto avrà efficacia per il solo numero, anche inferiore, di lavoratori somministrati e per la durata dei contratti di lavoro conclusi con gli stessi.

2. MANSIONI, LUOGO e ORARIO


CENTRALI ENTI PUBBL. NON EC applicato dall'utilizzatore in relazione ai compiti da svolgere sono quelle di seguito indicate:

n. 1 lavoratore/i con mansione di **Impiegato OPERATORE AMMINISTRATIVO**, da inquadrare nel livello **B1**.

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è fissato presso l'unità produttiva dell'utilizzatore in **VIA MARCONI, 47 - BOLOGNA (BO)**.

UMANA S.p.A.

VERNETO

Pagina: 1 di 5 

FRULLI VERDEZIA GRIGIA

10. 陈永发：《中国现代史论》，台北，联经出版公司，1987年。

PELOUSE

1A210

TOSCANA

FIELD RESEARCH

1345512

Figure 14.

CALIFORNIA

MARLINC

LIGURIA

L'orario di lavoro previsto è il seguente: **un part time di 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.**

3. LIMITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE

L'utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/2015.

L'utilizzatore si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto nei limiti temporali e professionali di cui al punto 2) ed in caso di inadempimento sarà direttamente responsabile nei confronti dei lavoratori somministrati per i diritti da essi fatti valere, salva l'ipotesi di espressa autorizzazione scritta del somministratore.

4. DURATA

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data **26/04/2022**, ovvero dalla diversa successiva eventuale data di reperimento delle figure professionali richieste e terminerà il **25/08/2022**, salva la possibilità di proroghe o rinnovi da concordarsi nei limiti di legge e di CCNL.

5. OBBLIGHI DI UMANA S.P.A. E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Umana S.p.A. provvederà a ricercare le figure professionali sopra descritte provvedendo, nell'ipotesi di loro reperimento, alla loro assunzione e conseguente somministrazione alla società utilizzatrice in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015.

Nulla potrà essere addebitato ad Umana S.p.A. in caso di mancato reperimento delle figure professionali richieste.

Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti in correlazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa fornita.

Come previsto dal CCNL applicato dal somministratore, gli elementi per determinare la retribuzione sono stati forniti dall'azienda utilizzatrice.

Il trattamento economico e normativo dovuto dal somministratore ai lavoratori somministrati è quello previsto dal CCNL come riportato al punto 2) adottato dall'utilizzatore, come eventualmente integrato dal CCL aziendale.

In particolare, l'utilizzatore dichiara che i livelli retributivi adottati dal medesimo relativi ai dipendenti summenzionati in relazione alle mansioni ed al livello sono i seguenti:

a) quanto ai lavoratori con mansioni come riportate al precedente punto 2), **€ 1.607,27 lorde mensili**. Il metodo retributivo applicato dal somministratore è quello della retribuzione mensilizzata erogata per n. 13 mensilità annuali oltre le indennità per compiti specifici (es. indennità di maneggio denaro) e le indennità per trasferte eventuali.

b) Saranno inoltre erogati **€ 22,30** per 12 mensilità di elemento perequativo; **€ 154,14** per 12 mensilità di ind. Ente 1.1.2009

6. VINCOLO GERARCHICO E DISCIPLINARE

I dipendenti somministrati in forza del presente contratto saranno inseriti nella organizzazione gerarchica dell'utilizzatore e risponderanno alle direttive dei preposti di quest'ultimo.

Le mancanze disciplinari che, in base al regolamento disciplinare adottato dall'utilizzatore dovessero comportare una sanzione più grave del rimprovero verbale dovranno essere segnalate alla Umana S.p.A. che sola potrà provvedere ad azionare le procedure disciplinari previste dall'art. 7 della L. 300/1970 come integrate dalle norme collettive applicabili.

7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare.

L'utilizzatore si obbliga inoltre a comunicare al somministratore, oltre a quanto previsto nel comma che precede e a quanto contenuto ai punti nn. 2) e 3) del presente contratto, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni operative e organizzative dovranno essere effettuate dall'utilizzatore al seguente numero di fax **051/4222180**.

8. RIMBORSI

L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, ivi incluso il contributo alla formazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 276/2003, da questo effettivamente sostenuti a qualsiasi titolo in correlazione con l'inizio, l'esecuzione, la sospensione e la cessazione delle prestazioni lavorative dedotte nel presente accordo. Tali oneri si intendono completamente rimborsati al somministratore corrispondendo gli importi indicati al punto 11) che segue secondo le modalità ivi espresse.

9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

10. PERIODO DI PROVA

Ciascun lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova decorrente dal primo giorno di effettivo lavoro; tale periodo di prova viene determinato, per ogni singola missione, in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione, secondo le modalità previste dall'art. 35 lett. A del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno di effettiva prestazione e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi, o a 13 per quelle comprese tra 6 e 12 mesi. Per missioni, invece, pari o superiori a 12 mesi il periodo di prova è di 30 giorni di calendario. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate con il lavoratore somministrato.

UMANA S.p.A.

Cap. Sede Legale: 30138 Padova - Via Venezia 10 - Tel. 049/8741111 - Fax 049/8741112 - E-mail: info@umana.it - P.I. 01509050297

Cap. Sede Operativa:

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

LAZIO

UMBRIA

PUGLIA

CALABRIA

MARCHE

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA

TECNOLOGIA E SERVIZI

LIGURIA

Nel caso di successive missioni da parte di uno stesso lavoratore, intervenute entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni, non sarà consentito apporre il periodo di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

Nel corso del periodo di prova l'utilizzatore potrà comunicare il mancato superamento dello stesso da parte del lavoratore. Tale comunicazione dovrà pervenire ad Umana S.p.A., presso la filiale operativa di cui in intestazione, entro la scadenza del periodo di prova, come sopra riportato, in orario d'ufficio, a mezzo fax al n. 051/4222180.

La mancata tempestiva comunicazione di non superamento del periodo di prova costituisce a tutti gli effetti accettazione del lavoratore medesimo per tutto il periodo della somministrazione fino al termine contrattuale della medesima.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, l'utilizzatore è comunque tenuto a corrispondere ad Umana S.p.A. i corrispettivi dovuti per i giorni di lavoro effettuati.

11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti dall'utilizzatore al somministratore saranno per il/i lavoratore/i con mansioni e inquadramento come riportate al precedente punto 2) di € 20,65 IVA inclusa, per ogni ora effettivamente retribuita.

Le festività cadenti durante il corso della somministrazione verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

Se il lavoratore dovesse godere di ferie e permessi nel corso del contratto di lavoro, Umana S.p.A. fatturerà all'azienda utilizzatrice la sola quota dei ratei di retribuzione indiretta maturata su ferie e permessi.

Resta inteso che, in caso di variazioni contrattuali del trattamento retributivo di cui al punto 5) del presente contratto, gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza.

Resta altresì inteso che ogni eventuale ulteriore importo, che Umana S.p.A. dovesse corrispondere ai propri dipendenti somministrati per disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale od integrativo o su richiesta dell'utilizzatore, verrà fatturato a quest'ultimo comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi.

Superato il periodo di prova da parte del lavoratore, l'utilizzatore si obbliga a corrispondere al somministratore in qualsiasi caso, tutti i corrispettivi pattuiti per la durata dell'intera somministrazione anche nel caso decida di non avvalersi più del lavoratore: in questo caso si stabilisce che per calcolare le ore mensili come parametro di riferimento si prenda il "divisore orario" previsto dal contratto dell'utilizzatore.

Gli importi previsti dal presente punto 11) saranno fatturati da Umana S.p.A. con periodicità mensile e i relativi pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: rimessa diretta 30 giorni data fattura.

Il somministratore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario dedicato che verrà successivamente indicato.

L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del contratto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALI

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti da parte dell'utilizzatore consentiranno senz'altro al somministratore la risoluzione del presente contratto se reiterati per due mesi di seguito, e, oltre a produrre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 (ovvero diversa successiva normativa vigente) saranno sanzionati con una penale di importo pari al 10% annuo dei pagamenti omessi, più spese sostenute per il recupero del credito e salvo maggior danno.

13. SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore, che dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si obbliga:

- ad informare i prestatori di lavoro somministrati sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essi svolta ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008;
- a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti e eventualmente a quelle necessarie per lo svolgimento delle mansioni successivamente attribuite, in conformità alle disposizioni contenute agli artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- a fornire ai lavoratori somministrati tutte le informazioni prima dell'inizio dell'attività lavorativa ivi compresa l'indicazione del medico competente, qualora nominato ai sensi della normativa sulla sicurezza vigente;
- ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione dal Covid-19, in conformità alle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per il contrasto e contenimento della diffusione dello stesso negli ambienti di lavoro.

Ove richiesto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'utilizzatore si impegna inoltre a sottoporre a sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica, i prestatori di lavoro somministrati.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate, come riportati nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, ovvero come riportati nel documento elaborato adottando le procedure standardizzate di cui all'art. 6, co. 8, lett. f), D.Lgs. 81/2008, qualora rientrante nel co. 5 o 6 dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008 e abbia optato per tale facoltà.

In particolare, l'utilizzatore indica la presenza dei rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate come sopra specificati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto. Ai fini dell'art. 33, co. 3, D.Lgs. 81/2015, copia del

UMANA S.p.A.



VENETO

Pagina 3 di 5

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

LAZIO

TOSCANA

UMBRIA

PUGLIA

CAMPANIA

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

TRIVENETO

LIGURIA

presente modello verrà consegnata al lavoratore somministrato all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/2008, al lavoratore in somministrazione è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'utilizzatore prende atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 11, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL sopra richiamato e da quello applicato presso lo stesso utilizzatore, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore somministrato. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore da Umana S.p.A. con le previste modalità di erogazione e successivamente addebitato all'utilizzatore con fattura come specificato al punto 11).

14. ATTIVITÀ DEL LAVORATORE

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche sopravvenuti, ovvero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione, compreso il periodo di prova, ed anche nel caso di danni derivanti direttamente o indirettamente all'utilizzatore, rinunziando questi, anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità.

Il somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'attività svolta dai lavoratori somministrati e per tutto ciò che dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all'utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati.

15. ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; salvo quanto sopra diversamente previsto, tutte le comunicazioni dirette ad Umana S.p.A. dovranno pervenire presso l'indirizzo: via Colomba 113 — 30176 Marghera (VE); mentre le comunicazioni indirizzate all'utilizzatore dovranno pervenire presso il seguente indirizzo: **VIA MARCONI, 47 - CAP - BOLOGNA (BO)**.

16. RISERVATEZZA

L'utilizzatore e il somministratore si autorizzano a vicenda a comunicare la circostanza dell'esistenza del presente contratto, ferma restando la riservatezza sui contenuti specifici del medesimo.

Il somministratore, inoltre, si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti all'organizzazione, la struttura, l'attività i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'utilizzatore, mentre l'utilizzatore si impegna a mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate da Umana S.p.A. nell'ambito del presente accordo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) 2016/679, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto che, per i trattamenti di dati personali comunque afferenti il presente contratto e la relativa esecuzione, ciascuna parte, ove non diversamente specificato, assumerà il ruolo di titolare del trattamento.


Nel caso in cui i dati dell'utilizzatore siano considerati "dati personali" ai sensi della normativa sopra richiamata, lo stesso potrà prendere visione in qualunque momento delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, fornite da Umana attraverso il sito www.uma.it e le sue filiali.

Inoltre, qualora per l'adempimento del presente contratto una parte dovesse trasmettere all'altra dati personali di soggetti terzi, sarà cura della parte trasmittente acquisire dal soggetto terzo interessato idoneo consenso al trasferimento e fornire al medesimo, per conto e nell'interesse della parte ricevente, le informazioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679. Nel caso in cui la trasmissione dei dati personali avvenga in virtù di una base giuridica diversa dal consenso, sarà cura della parte trasmittente informare il soggetto terzo interessato in merito alla natura di tale base giuridica.

18. FORO ESCLUSIVO

Qualsiasi controversia, comunque relativa al contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Umana S.p.A.
UMANA S.p.A.
Filiale di Bologna



L'utilizzatore

Malicia

UMANA S.p.A.

via ...

VENETO

Pagina 4 di 5

FRIULI VENEZIA GIULIA

LOMBARDIA

PIEMONTE

LAZIO

TOSCANA

MARCHE

LIGURIA

UMBRIA


PUGLIA

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

Si sottoscrivono espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:
art. 1. Oggetto; art. 3. Limiti di utilizzo delle prestazioni lavorative; art. 5. Obblighi di Umana S.p.A. e trattamento economico e normativo; art. 6. Vincolo gerarchico e disciplinare; art. 10. Periodo di prova; art. 11. Corrispettivi; art. 12. Clausola risolutiva espressa e penali; art. 13. Sicurezza sul lavoro; art. 14. Attività del lavoratore; art. 18. Foro esclusivo.

OMANIA S.p.A.
Filiale di Bologna



Melcaran